

ALLEGATO A

PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2024

<p><u>0,50 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p>Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>Euro 200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>Esclusioni</u> <u>Esenzioni</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esenzione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore stesso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p> <p><u>BENI MERCE</u> ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 art.1 della Legge 160/2019).</p>

	<p><u>IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE:</u> immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p.. L'esenzione dal pagamento dell'IMU è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni innanzi riportate.</p>
<u>0,50 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono <u>Euro 200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<u>0,56 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa e relative pertinenze, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado maggiorenni, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2024, fatte salve le autocertificazioni presentate negli anni precedenti.</p> <p>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1 comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 • il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. • Il comodato deve essere registrato • il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato • il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato <p>Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro il 30/06/2025.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie “comodato gratuito” si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</p>
<u>0,0 per cento</u>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p>

<p><u>0,94 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></p> <p>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le unità immobiliari abitative, in categoria catastale da A/1 ad A/11, che rimangono vuote, a disposizione del soggetto passivo d'imposta o affittate con regolare contratto registrato.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle categorie di immobili con tipologia catastale C/2, C/6 e C/7 che non siano riconosciute pertinenze delle abitazioni principali.</p> <p>IMMOBILI ABITATIVI DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'imposta è applicata nella misura del 50 %.</p> <p>ALTRI IMMOBILI</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe, a disposizione e inutilizzati per l'attività d'impresa • C/3 Laboratori per arti e mestieri a disposizione e inutilizzati per l'attività d'impresa • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA AGEVOLATA ALTRI IMMOBILI</u></p> <p><u>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • C/1 (negozi e botteghe) utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa. • C/3 Laboratori per arti e mestieri utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa. • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.
<p><u>0,90 per cento</u></p>	<p><u>AREE EDIFICABILI</u></p>